



**SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

PROT. N. 1349 del 10 aprile 2020

OGGETTO: DPCM 11 marzo 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: chiarimenti sulle attività consentite, proroga della sospensione e ulteriori disposizioni introdotte con l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.204 del 9 aprile 2020.

Come noto il DPCM dell'11 marzo 2020 (GU 64 dell'11.03.2020) reca delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed, in particolare, con riferimento al settore del commercio, stabilisce la sospensione di alcune tipologie di attività tra cui quelle di commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM.

A tal riguardo si sottolinea che, nel citato allegato 1 al DPCM dell'11 marzo, tra le attività consentite è richiamato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono o per mezzo di distributori automatici.

Ad ulteriore chiarimento si riporta di seguito il testo della faq pubblicata sul sito ufficiale del Governo <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

"I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."

Si coglie l'occasione per sottolineare che il DPCM dell'1 aprile 2020 (GU 88 del 02.04.2020) ha prorogato fino al **13 aprile 2020** l'efficacia dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle ordinanze del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre si specifica che con l'ordinanza n.204 del 9 aprile 2020, il Presidente Michele Emiliano, con riferimento all'intero territorio regionale e fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento, **ha disposto la chiusura al pubblico nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Restano, tuttavia, consentite "le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna; l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie."**